

Linee guida per l’adeguamento degli statuti ai principi previsti dal D. Lgs 36/2021

SOS legale

LND

LND FRIULI VENEZIA GIULIA

Art. 6 D. Lgs 36/2021: forma giuridica

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;

c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile

c-bis) enti del terzo settore



SOS legale

Art. 7 D. Lgs 36/2021: i requisiti

I requisiti, oltre all'indicazione della sede legale, sono i seguenti:

a) la **denominazione**;

b) l'**oggetto sociale**, con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

c) l'attribuzione della **rappresentanza legale** dell'associazione;

d) l'**assenza di fini di lucro** ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs 36/2201 (o la diversa ipotesi prevista da tale norma, vedi *infra*);

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a **principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati**, con la previsione dell'**elettività delle cariche sociali**, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del Codice civile;

f) l'obbligo di redazione di **rendiconti economico-finanziari**, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di **scioglimento** dell'associazione;

h) l'obbligo di **devoluzione ai fini sportivi del patrimonio** in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

SOS legale

Art. 8 D. Lgs 36/2021: assenza di scopo di lucro o di divisione degli utili

regola generale: assenza di finalità lucrative (con obbligo di destinare '*eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio*'),

Novità rispetto al passato: la possibilità, per società di capitali o cooperative, di '*destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato*', con possibilità di aumento di tale quota all'80% qualora l'ente gestisca piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietario, conduttore o concessionario.

SOS legale

Art. 9: attività secondarie o strumentali

- possibilità di esercitare **attività secondarie o strumentali** rispetto a quella sportiva '*a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali',* prevedendo altresì che *'il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche*'.
- I **criteri ed i limiti** per le attività secondarie, il cui mancato rispetto determina la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ancora non emanato; i limiti, in ogni caso, non riguarderanno i rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, la cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché la gestione di impianti e strutture sportive.

SOS legale

Art. 11 D. Lgs 36/2021: incompatibilità

‘E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire ***qualsiasi carica*** *in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP’*

SOS legale

Conseguenze del mancato adeguamento statutario: Art. 7 D. Lgs 36/2021

Comma 4 bis: *'la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende* ***inammissibile*** *la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la* ***cancellazione*** *d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il* ***31 dicembre 2023'***

SOS legale

Art. 12: disposizioni tributarie

Comma 2-bis: *'Le modifiche statutarie adottate* ***entro il 31 dicembre 2023****, sono* ***esenti*** *dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto'*

SOS legale